



COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE
Provincia di Bergamo

Approvato con deliberazione C.C. n. 28 del 13/11/2012, modificato con deliberazione C.C.
n. 47 del 29/09/2014

STATUTO PER IL FUNZIONAMENTO
DEL COMITATO PER I GEMELLAGGI

INDICE

	Pag.
Art. 1 – Istituzione e finalità	3
Art. 2 – Composizione	3
Art. 3 – Cause di decadenza	3
Art. 4 – Convocazione del Comitato	4
Art. 5 – Validità delle sedute	4
Art. 6 – Decisioni	4
Art. 7 – Luoghi di riunione	4
Art. 8 – Durata in carica	4
Art. 9 – Attrezzature e beni	4
Art. 10 – Risorse economiche	5
Art. 11 – Gestione Servizio Tesoreria	5
Art. 12 – Norme transitorie	5

ART. 1 – ISTITUZIONE E FINALITA'

E' istituito nel Comune di Grumello del Monte il Comitato per i Gemellaggi con il compito di:

- programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività dei gemellaggi con Enti territoriali di altri Paesi europei;
- favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni dei gemellaggi e ad una larga e consapevole partecipazione alle iniziative di cui sopra, con particolare riguardo alle Associazioni, ai Gruppi sociali, agli Organismi che operano nel territorio comunale in campo culturale, sociale, sportivo, economico, ecc...

Il Comitato, d'intesa con l'Amministrazione Comunale, coordina le varie rappresentanze locali esaminando e scegliendo le varie proposte che le stesse presentano ai fini e per gli scopi per cui i gemellaggi sono costituiti.

Il Comitato, d'intesa con l'Amministrazione Comunale, tiene i rapporti con l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) curando la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini, nella consapevolezza che i gemellaggi hanno il precipuo significato di mantenere e sviluppare l'unità europea promuovendo e sostenendo gli obiettivi di pace e fratellanza fra i popoli.

ART. 2 - COMPOSIZIONE

Il Comitato è composto da:

- a) Sindaco o suo delegato Consigliere comunale, Presidente – membro di diritto;
- b) n. 2 rappresentanti della maggioranza consiliare (non necessariamente consiglieri comunali)
- c) n. 2 rappresentanti della minoranza consiliare (non necessariamente consiglieri comunali)
- d) n. 4 rappresentanti scelti tra le Associazioni culturali, sociali e sportive del territorio
- e) n. 1 rappresentante della Scuola
- f) n. 1 referente della Stampa
- g) n. 1 libero cittadino.

La Giunta Comunale nomina i rappresentanti di cui alle lettere d), e), f) e g).

La designazione dei rappresentanti di maggioranza e di minoranza deve essere effettuata con apposita nota scritta dai rispettivi capigruppo consiliari ed indirizzata al Sindaco.

Il Presidente provvede alla nomina di un Segretario che, se è esterno al Comitato, non ha diritto di voto ed esercita le sue funzioni senza diritto a compensi. Individua, altresì, il Tesoriere, scelto tra i membri del Comitato che al momento della nomina non ricoprono una carica pubblica all'interno dell'Amministrazione Comunale.

Il Comitato per l'esercizio delle sue funzioni ed attività potrà avvalersi di un interprete.

ART. 3 – CAUSE DI DECADENZA

La decadenza dei componenti del Comitato avviene:

- per dimissioni;
- per assenza (più di tre consecutive) senza giustificato motivo;
- a seguito di espressa e motivata richiesta dall'Associazione che il componente eventualmente rappresenta.

ART. 4 – CONVOCAZIONE DEL COMITATO

Il Comitato si riunisce entro il 31 ottobre di ogni anno per proporre il programma relativo all'anno successivo, mentre l'approvazione del rendiconto di bilancio dell'esercizio precedente (avente validità dal 1° gennaio al 31 dicembre) avverrà entro il 31 gennaio successivo. Copia dei bilanci dovrà essere depositata presso gli uffici comunali.

Il Comitato si riunisce, altresì, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o lo richieda almeno un terzo dei componenti.

Le convocazioni, con ordine del giorno, dovranno essere in forma scritta mediante recapito o affissione nei luoghi pubblici, o comunicazione telematica con preavviso di almeno tre giorni.

ART. 5 – VALIDITA' DELLE SEDUTE

Le sedute del Comitato sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

ART. 6 - DECISIONI

Le decisioni del Comitato sono assunte con la maggioranza dei presenti. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nonché trascritto nell'apposito registro.

ART. 7 – LUOGHI DI RIUNIONE

Il Comitato si riunisce in locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

ART. 8 – DURATA IN CARICA

Il Comitato decade allo scadere del Consiglio Comunale. Entro 45 giorni dalla proclamazione degli eletti si provvede al suo rinnovo.

In caso di motivato ritardo od impedimento il Comitato decaduto continua a svolgere le sue funzioni sino al rinnovo di cui al precedente comma.

Il Sindaco neo-eletto sostituisce, sin dalla sua nomina, il Sindaco uscente nella sua funzione di Presidente.

ART. 9 – ATTREZZATURE E BENI

In caso di scioglimento del Comitato, senza possibilità di rinnovo, i beni e le attrezzature di cui dispone vengono trasferiti al patrimonio comunale.

Tutti gli anni, entro il mese di ottobre, il Tesoriere del Comitato deve fornire dettagliato inventario dei beni immobili e mobili, comprese somme di denaro, titoli, ..., con indicazione della provenienza.

La mancata presentazione dell'inventario sospende l'erogazione di contributi da parte del Comune.

ART. 10 – RISORSE ECONOMICHE

Sulla base del programma che il Comitato propone all'Amministrazione Comunale, questa prevede l'iscrizione di un idoneo contributo nel proprio bilancio di previsione.

La richiesta di contributo deve essere accompagnata da idonea documentazione attestante le entrate e le uscite.

I documenti giustificativi a richiesta, possono essere presentati anche in copia con espressa dichiarazione del Tesoriere in ordine alla veridicità.

Per raggiungere i propri obiettivi, il Comitato potrà usufruire di tutti i contributi, pubblici e privati che a vario titolo potranno pervenire, oltretutto del ricavato di attività che lo stesso provvederà ad organizzare e di altre fonti di entrata che di volta in volta si presenteranno.

Dell'utilizzo delle risorse pubbliche concesse, il Comitato dovrà rendere conto al Comune attraverso la produzione di idonea documentazione giustificativa ed assicurando nella gestione delle risorse il rispetto delle disposizioni previste per il Comune e ad assicurare l'economicità dell'azione.

La gestione amministrativa, finanziaria, patrimoniale ed economica del Comitato è assolutamente autonoma e senza fine di lucro.

Nessuna responsabilità derivante dalle funzioni e dalle attività del Comitato può essere attribuita al Comune di Grumello del Monte.

ART. 11 – GESTIONE SERVIZIO TESORERIA

Per il Servizio di Tesoreria il Comitato deve disporre di un conto corrente.

Il conto dovrà essere intestato al Comitato con firme disgiunte del Presidente, Segretario e Tesoriere.

ART. 12 – NORME TRANSITORIE

Il Comitato istituito con deliberazione di G.C. n. 14 in data 03/02/2010 rimane in carica nei termini stabili dall'art. 8.